



Spa

38100 TRENTO – Via Solteri, 74

INFORMATIVA
PER L'AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE



Direttore Responsabile: Franco Bolner

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0461/805595

INFORMATIVA N. 134


Trento 08.05.2009

SPAZIO AZIENDE

A partire dall'anno 2003 gli esperti del Centro Studi Amministrazione del Personale – Seac predispongono mensilmente la nuova rubrica “Spazio aziende” a disposizione degli abbonati alle Informative AP.

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio o dell'associazione e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 05 del mese di maggio 2009.



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 05 di

SPAZIO AZIENDE – MAGGIO 2009

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Autoliquidazione INAIL 2008/2009: coefficienti rate</p> <p>Nota INAIL n. 5627 del 6 maggio 2009</p>	<p>L'INAIL, con la Nota n. 5627 del 6 maggio 2009, ricorda che il termine per il versamento dei premi per il settore dell'autotrasporto in conto terzi è stato differito al 16 maggio 2009 (posticipato al 18 maggio 2009, poiché il 16 cade di sabato). Di conseguenza le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare soltanto sulla rata del 16 agosto 2009 e del 16 novembre 2009.</p> <p>I coefficienti da applicare sulla seconda e terza rata sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rata del 16 agosto 2009: 0,010084932 • rata del 16 novembre 2009: 0,020393973.
<p>Presentato il progetto UNIEMENS</p> <p>Conferenza stampa del 5 maggio 2009</p>	<p>Nel corso di una conferenza stampa congiunta con i Ministri Brunetta e Sacconi è stato presentato il piano di semplificazione c.d. "taglia oneri" finalizzato ad un taglio dei costi burocratici nell'ambito delle attività amministrative che riguardano il lavoro e la previdenza.</p> <p>In particolare tra gli interventi in programma sono previsti</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione del progetto UNIEMENS consistente nell'unificazione delle comunicazioni telematiche mensili con l'INPS dei flussi retributivi (EMENS) con i flussi contributivi (DM10). Tale unificazione partirà in modo graduale da luglio per divenire poi definitiva per l'anno 2010; • la soppressione dell'obbligo del DURC per la partecipazione agli appalti pubblici; • l'informatizzazione dei procedimenti di rilascio e rinnovo dei certificati in materia di prevenzione incendi.
<p>Istruzioni per la presentazione del modello 730/2009</p> <p>Circolare Agenzia Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009</p>	<p>Con Circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire gli annuali chiarimenti in merito alla procedura di assistenza fiscale per il Modello 730 prestata da sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati.</p> <p>Vengono date le consuete indicazioni circa i soggetti interessati ed esclusi dall'utilizzo del Modello 730, le modalità e i termini di presentazione, gli obblighi dei soggetti che prestano l'assistenza fiscale, i controlli sulla documentazione ed alcune fattispecie particolari in sede di conguaglio.</p>
<p>Accordo per il rinnovo del modello contrattuale</p> <p>Accordo interconfederale del 15 aprile 2009</p>	<p>In data 15 aprile 2009, Confindustria, Cisl, Uil e Ugl hanno firmato l'intesa sulla riforma del modello contrattuale, introdotta con l'accordo quadro del 22 gennaio 2009.</p> <p>Tra le varie novità, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata triennale del contratto collettivo nazionale (sia per la parte economica che per quella normativa), • l'individuazione, per la gestione della dinamica delle retribuzioni, di un indicatore della crescita dei prezzi al consumo, in sostituzione del tasso di inflazione programmato, costruito sulla base del c.d. IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia). <p>Preme evidenziare che la Cgil si è nuovamente rifiutata di</p>

	sottoscrivere l'intesa.
--	-------------------------

COMMENTI

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO INCENTIVI”: NOVITÀ IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 è stata pubblicata, la **Legge 9 aprile 2009 n. 33**, di conversione del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (decreto incentivi).

La novità principale, ai fini dell'amministrazione del personale, riguarda l'introduzione dell'**art. 7-ter**.

IL NUOVO ART. 7-TER

Il nuovo art. 7-ter, denominato “misure urgenti a tutela dell'occupazione”, prevede al **comma 1**:

All'articolo 2, comma 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa”.

Al fine di semplificare il procedimento e, considerata la situazione di crisi, anziché pretendere l'anticipazione della prestazione da parte del datore di lavoro, con successivo recupero di quanto anticipato tramite il modello DM10, viene autorizzato, contestualmente all'autorizzazione CIGS, il **pagamento diretto da parte dell'INPS**. Solo in un momento successivo, in sede di verifica ispettiva, nel caso risultasse che l'azienda non presenta difficoltà finanziarie tali da giustificare il pagamento diretto, l'Istituto procederà alla revoca.

L'INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 8530 del 15 aprile 2009, la disponibilità sul proprio sito internet, sezione Moduli, del nuovo **prospetto SR41 per il pagamento diretto** dell'integrazione salariale ordinaria/straordinaria e in deroga (CIG o CIGS). Tale prospetto sostituisce il modello SR48 finora utilizzato per i pagamenti diretti della sola CIGS in deroga.

Il **comma 2** si prefigge l'obiettivo di rendere più veloce la liquidazione dell'indennità; viene previsto che, con riferimento alle sospensioni successive alla data del **1° aprile 2009**, e nei casi in cui le imprese richiedano il pagamento diretto da parte dell'INPS, le **domande di cassa integrazione** straordinaria e in deroga siano presentate entro il **termine di 20 giorni dall'inizio della sospensione** o dalla riduzione di orario.

Il **comma 3** dell'articolo in esame riguarda le aziende che, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, richiedono trattamenti di integrazione salariale. Si pensi ad esempio alle aziende artigiane o alle aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, in senso stretto non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGS. Anche per queste aziende il Ministero del Lavoro, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, può concedere il trattamento di integrazione salariale, la cui liquidazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale (o regionale, a seconda delle competenze), che autorizza sia il trattamento di integrazione salariale che l'elenco dei beneficiari.

La novità del comma 3 riguarda le aziende che richiedono la CIGS in deroga con pagamento diretto; in questo caso l'INPS è autorizzato, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, ad erogare il trattamento prima dell'emanazione del decreto di concessione. Ai fini dell'erogazione, ed in attesa dei relativi provvedimenti di autorizzazione è sufficiente la presentazione della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall'elenco dei beneficiari, con il vincolo che gli stessi siano conformi agli accordi quadro stabiliti dalle Regioni e rispettino gli specifici limiti di spesa stabiliti.

Il **comma 4**, modificando l'articolo 2, comma 36, della Legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), prevede che il Ministro del Lavoro, sulla base di specifici accordi governativi, possa disporre concessioni, anche senza soluzione di continuità, in deroga alla vigente normativa, e per periodi non superiori a 12 mesi, di trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria); di mobilità; di disoccupazione speciale; anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Il **comma 5** modifica il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, della Legge n. 2/2009 rendendola più flessibile; possono essere disposte proroghe delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga con durata non superiore a 12 mesi, sulla base di accordi in sede governativa, (viene tolto il riferimento agli accordi territoriali), attraverso un decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite degli stanziamenti previsti per il 2009. Nell'elencazione dei trattamenti erogabili, si fa riferimento, oltre che alla mobilità e alla disoccupazione speciale, anche, ovviamente, alla cassa integrazione salariale, comprendendovi, e questa è la novità, anche l'**ordinaria** in deroga.

Il **comma 6** si preoccupa di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito; pertanto, prevede l'applicazione anche ai lavoratori destinatari di CIG e mobilità in deroga, dei criteri generali previsti a regime e, in particolare i seguenti requisiti:

- 90 giorni di lavoro presso l'impresa che procede alla sospensione in CIG;
- 12 mesi di anzianità aziendale (di cui almeno 6 di lavoro effettivo, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni) presso l'impresa che procede ai licenziamenti per la mobilità.

Per la concessione dell'indennità di mobilità vanno considerati validi, ai fini del requisito dell'anzianità, anche i periodi di contribuzione accreditati dalla medesima impresa presso la Gestione Separata dell'INPS, con esclusione dei lavoratori autonomi, a favore dei soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferiti ai predetti periodi contributivi.

ART. 7-TER, COMMA 7: NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Si tratta di una tipologia ulteriore rispetto alle assunzioni agevolate di lavoratori sospesi in CIGS o di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, accordati alle **imprese industriali** che nel semestre abbiano occupato mediamente **più di quindici** dipendenti, che non hanno in atto sospensione dal lavoro e, senza esservi tenute, **assumano lavoratori destinatari** per gli anni 2009 e 2010 di **ammortizzatori sociali in deroga**, licenziati o sospesi, da parte di aziende non rientranti nell'ambito di applicazione della Legge n. 223/1991, per cessazione totale o parziale dell'attività o per procedura concorsuale. L'incentivo è pari **all'indennità** spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate, ed è recuperato dal datore di lavoro tramite il mod. DM10 attraverso il conguaglio con i contributi dovuti.

Tale beneficio è riconosciuto a condizione che i lavoratori non siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Il datore di lavoro dovrà rilasciare, all'atto dell'assunzione agevolata, un'apposita **dichiarazione** in merito.

ART. 7-TER, COMMA 8: INDENNITÀ DI FINE LAVORO AI CO.CO.PRO

Il **comma 8** si riaggancia alla previsione del comma 2 dell'art. 19 della Legge n. 2/2009, relativa alla concessione di una particolare **indennità, in caso di fine lavoro**, ai collaboratori a progetto (aventi determinate caratteristiche), iscritti in via **esclusiva** alla Gestione Separata dell'INPS (con esclusione dei professionisti senza cassa), pari al **10 per cento del reddito percepito l'anno precedente**.

L'indennità è erogata in un'unica soluzione, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nel limite delle risorse stanziato. Il nuovo **comma 2-bis** dell'art. 19 della Legge n. 2/2009 prevede che in via sperimentale **per l'anno 2009** tale indennità venga **innalzata al 20%** del reddito percepito l'anno precedente.

ART. 7-TER, COMMA 9: DISOCCUPAZIONE PER CRISI E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Il **comma 9** apporta semplificazioni alla concessione del trattamento di **disoccupazione in deroga** di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 185/2008. In particolare, affronta lo spinoso problema dell'intervento degli **Enti bilaterali**, che continua ad essere previsto, ma, nell'ipotesi in cui lo stesso per qualsiasi ragione non si verificasse le aziende in crisi potranno accedere direttamente alle forme di sostegno in deroga (si pensi, ad esempio, all'azienda che applica il contratto del Terziario e ometta il versamento delle quote di finanziamento agli Enti bilaterali, optando per la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto della retribuzione di pari importo).

Il comma 9, inoltre, inserisce all'art. 19 della Legge n. 2/2009, il nuovo comma 1-ter che prevede che le risorse finanziarie stanziato presso il Fondo per l'occupazione possano essere utilizzate, in via **transitoria** per il biennio 2009-2010, per garantire adeguate forme di sostegno al reddito in modo da assicurare ai lavoratori e agli apprendisti sospesi "un trattamento equivalente" a quello previsto dal sostegno del reddito in deroga, di cui al comma 8, dell'articolo in esame (comprendendo dunque la compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale). Tale trattamento in deroga si estende a tutte le tipologie di lavoratori subordinati, compresi dunque i **contratti di apprendistato**, ma anche i contratti di **somministrazione**.

Il **comma 9** contiene anche un riferimento ai **contratti di solidarietà** stipulati dalle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. Viene infatti modificato l'art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 236/1993. La novità consiste nell'ampliare la possibilità di ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, i quali possono essere utilizzati, oltre che nel caso in cui siano in corso procedure di mobilità ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 223/1991, anche: " ... *al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.*"

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2009

LUNEDÌ 18

Contributi INPS mensili, contributi INPS mensili Gestione separata, contributi ENPALS mensili, ritenute IRPEF mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento

- dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2009**;
- alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**aprile 2009**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria;
- dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2009**;
- delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **aprile 2009**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2009**.

Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 "Accise".

Seconda rata premi INAIL

ultimo giorno utile per il versamento della seconda rata dei premi INAIL (anticipo 2009 e regolazione 2008).

LUNEDÌ 25

Denuncia contributiva mensile unificata ENPALS

ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese di **aprile 2009**, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Denuncia tramite procedura on-line o trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato XLM

Denuncia e versamento dei contributi ENPAIA

ultimo giorno utile per la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese di **aprile 2009** e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

Versamento da effettuarsi tramite MAV bancario.

MARTEDÌ 1 GIUGNO (DOMENICA 31 MAGGIO)

Invio telematico Flusso retributivo Emens, invio telematico Modello DM10/2

ultimo giorno utile per inviare telematicamente:

- la denuncia mensile Emens, dei dati retributivi INPS per i parasubordinati iscritti alla Gestione separata, relativa ai compensi corrisposti nel mese di **aprile 2009**.
- la denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS relativa al mese di **aprile 2009**.

Contributi FASI

ultimo giorno utile per effettuare il versamento al Fasi dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **aprile - giugno 2009**.

Modello 730

ultimo giorno utile per la presentazione al CAF/professionista abilitato dei modelli 730 e 730-1 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, contro rilascio del modello 730-2 a titolo di ricevuta, e per la consegna al dipendente dei modelli 730 e 730-3 da parte del sostituto.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2009

Venerdì 1: Festa dei Lavoratori

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■